

NON CONFORMITÀ DI GENERE - PIATTAFORMA

RETTIFICAZIONE DI ATTRIBUZIONE DI SESSO – «LEGAL GENDER
RECOGNITION»

ZOOM WEBINAR DEL 12/12/2020

COMITATO DEI MINISTRI DEL CONSIGLIO D'EUROPA RACCOMANDAZIONE CM/REC(2010)5

- “Gli Stati membri dovrebbero adottare le misure appropriate per garantire il pieno riconoscimento giuridico dell’avvenuto cambiamento del sesso di una persona in tutte le sfere della vita, in particolare rendendo possibili le rettifiche dei dati anagrafici nei documenti ufficiali *in modo **rapido, trasparente e accessibile***” (punto 21).

ASSEMBLEA PARLAMENTARE DEL CONSIGLIO D'EUROPA - RISOLUZIONE 2048 (2015)

- fare propria una piena de-patologizzazione della non conformità di genere
- istituire procedure di rettificazione anagrafica che siano *rapide, trasparenti e accessibili*, basate sull'auto-determinazione
- considerare la possibilità di indicare un genere 'altro' sui documenti di identità, per coloro che lo desiderino
- rimuovere ogni restrizione a proseguire un matrimonio [o un'unione civile] esistente

PARLAMENTO EUROPEO - RISOLUZIONE SUI DIRITTI DELLE PERSONE INTERSESSUALI (2019)

- sottolinea l'importanza di procedure flessibili di **registrazione delle nascite**
- accoglie con favore le leggi adottate in alcuni Stati membri che permettono il riconoscimento giuridico del genere sulla base dell'auto-determinazione
- incoraggia altri Stati membri ad adottare una legislazione analoga, comprese procedure flessibili per modificare i marcatori di genere, *a condizione che continuino ad essere registrati*, nonché i nomi sui certificati di nascita e sui documenti di identità (compresa la possibilità di nomi neutri sotto il profilo del genere)

CORTE DI CASSAZIONE CORTE COSTITUZIONALE (2015-2017)

- ogni scelta relativa al percorso di transizione non può che essere il risultato di “un processo di autodeterminazione verso l’obiettivo del mutamento di sesso”
- occorre bilanciare il diritto del singolo allo sviluppo della propria personalità individuale e sociale con “l’interesse pubblico alla **certezza delle relazioni giuridiche**”
- “il solo **elemento volontaristico**” non può rivestire un “rilievo prioritario o esclusivo ai fini dell’accertamento della transizione” (sent. 180/2017)
- Limite della L. 164 da superare

DAL 2012, VARI PAESI UE CAMBIANO IMPOSTAZIONE – SUGGERIMENTI PER L'ITALIA

Due caposaldi per avviare la riflessione:

- 1) Superare il meccanismo «istanza-autorizzazione»
 - Considerare la categoria della «manifestazione della volontà»
 - Istituto esistente: «attestazione giurata» o «atto di notorietà»
 - Reso dalla persona alla presenza di due testimoni
 - Alla cancelleria del Tribunale, al Notaio o all'Ufficiale di Stato Civile
- 2) Disarticolazione tra rettificazione anagrafica e percorso medico
 - Come per il divorzio
 - Divieto di richiedere documentazione medica

INTERVENTI MEDICO-CHIRURGICI

- Art. 5 c.c. «Gli atti di disposizione del proprio corpo sono vietati quando cagionino una diminuzione permanente della integrità fisica, o quando siano altrimenti contrari alla legge, all'ordine pubblico o al buon costume»
- Attualmente vengono autorizzati dal Tribunale
- Nel caso di affermazione di genere, ve ne sono varie tipologie, anche in relazione al percorso della persona
- Mantenimento dell'autorizzazione del Tribunale per via dell'art. 5 c.c. e anche a garanzia nei confronti delle strutture mediche?
- Parere medico-legale su necessità dell'intervento chirurgico per benessere psico-fisico
- Presupposti di autodeterminazione secondo un piano di assistenza individualizzato?

GRAZIE

avvboninibaraldi@studioboninibaraldi.it

Bologna